

Via P.A. Saccardo,9  
I-20134 MILANO  
Tel.: + 39 022100961  
Fax: + 39 0221009637  
Sito Internet: www.sincert.it  
E-mail: sincert@sincert.it  
C.F./P.IVA 10540660155



---

**Titolo**

---

**PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO A e B AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 NEI SEGUENTI SETTORI DI ACCREDITAMENTO:**

*Directives for the accreditation, pursuant to standard ISO/IEC 17020, of Type A and B Inspection Bodies in the following sectors:*

**1. COSTRUZIONI EDILI, OPERE DI INGEGNERIA CIVILE IN GENERALE E RELATIVE OPERE IMPIANTISTICHE, OPERE DI PRESIDIO E DIFESA AMBIENTALE E DI INGEGNERIA NATURALISTICA**

*1. Buildings, civil engineering works and related installations; environment protection and nature-related engineering works*

**2. OPERE IMPIANTISTICHE INDUSTRIALI**

*2. Industrial plants*

**3. PRODOTTI, COMPONENTI E SERVIZI PER LE COSTRUZIONI**

*3. Products, components and services for the construction industry.*

---

**Sigla**

---

**RT – 07**

---

**Revisione**

---

**03**

---

**Data**

---

**2006-04-12**

---

<b>REDAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE</b>
Il Coordinatore del Gruppo di lavoro	Il Segretario del Comitato	Il Presidente SINCERT
Sig. Mauro Cavretti	Ing. Alberto Musa	Ing. Lorenzo Thione

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>A) PARTE PRIMA (GENERALE)</b>	<b>4</b>
<b>A.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>A.2 DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>A.3 REQUISITI AMMINISTRATIVI</b>	<b>5</b>
<b>A.4 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ ED INTEGRITÀ</b>	<b>6</b>
<b>A.5 RISERVATEZZA</b>	<b>8</b>
<b>A.6 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI</b>	<b>8</b>
<b>A.7 SISTEMA DI GESTIONE</b>	<b>9</b>
<b>A.8 PERSONALE</b>	<b>10</b>
<b>A.9 STRUTTURE E ATTREZZATURE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE</b>	<b>12</b>
<b>A.10 METODI E PROCEDURE DI ISPEZIONE</b>	<b>12</b>
<b>A.11 MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A ISPEZIONE</b>	<b>13</b>
<b>A.12 REGISTRAZIONI</b>	<b>13</b>
<b>A.13 RAPPORTI DI ISPEZIONE E CERTIFICATI DI ISPEZIONE</b>	<b>13</b>
<b>A.14 SUBFORNITORI</b>	<b>14</b>
<b>A.15 RECLAMI E RICORSI</b>	<b>14</b>
<b>B) PARTE SECONDA (PRESCRIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SOLO AMBITO COGENTE)</b>	<b>15</b>
<b>B.3 REQUISITI AMMINISTRATIVI</b>	<b>15</b>
<b>B.4 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ ED INTEGRITÀ</b>	<b>15</b>
<b>B.6 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (REQUISITO NON APPLICABILE PER GLI ODI DI TIPO "B")</b>	<b>15</b>
<b>B.13 RAPPORTI DI ISPEZIONE E CERTIFICATI DI ISPEZIONE</b>	<b>16</b>
<b>B.14 SUBFORNITORI</b>	<b>16</b>

## INTRODUZIONE

SINCERT ritiene che la concessione dell'accREDITamento, ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per gli Organismi di Ispezione (Odl) – che svolgono attività di ispezione nel campo delle costruzioni edili ed industriali (inclusi i relativi prodotti, componenti e servizi) e progettazione associata – richieda una migliore specificazione dei singoli requisiti di Norma, al fine di identificare adeguatamente le caratteristiche che gli Odl devono possedere (in termini di qualificazione dell'organizzazione, risorse, know-how, impostazione e gestione dei rapporti con il committente, pianificazione, conduzione e documentazione delle indagini), per operare efficacemente nei settori per i quali richiedono l'accREDITamento.

Il presente documento è articolato in due parti. La **prima parte (generale)** definisce requisiti e modalità applicabili per le attività svolte, sia nell'ambito volontario, sia in quello cogente; la **seconda parte** tratta requisiti particolari applicabili al solo ambito cogente.

Entrambe le parti sono strutturate (in termini di capitoli e paragrafi) secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Le disposizioni applicative, riportate per i diversi requisiti della Norma, definiscono un contesto di riferimento a cui gli Odl si devono conformare per conseguire e mantenere l' accREDITamento SINCERT.

Tutti i capitoli (clausole) della Norma vengono richiamati, nella parte prima, per completezza di esposizione. Nella parte seconda, vengono evidenziate solo le clausole rilevanti.

Per quanto attiene ai singoli paragrafi, vengono evidenziati solo quelli a cui si applicano le specifiche disposizioni (con conseguente numerazione non necessariamente progressiva dei paragrafi del presente documento).

Il presente documento è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da SINCERT, composto da rappresentanti di Odl già accREDITati o interessati all'accREDITamento in questione (in forma sia singola, sia associata), e da rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti in materia (Autorità di regolazione, Società di Ingegneria, Assicurazioni, Ordini Professionali, ecc.), al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento stesso.

Come detto sopra, le prescrizioni del presente documento si applicano alle attività di ispezione svolte sotto accREDITamento SINCERT, sia nell'ambito volontario, sia in quello cogente.

Nel primo caso i requisiti e le modalità per la valutazione di conformità sono stabiliti dal committente, il quale può richiedere o meno l' accREDITamento SINCERT.

Nel secondo caso, tali requisiti e modalità sono previsti dalle disposizioni di legge applicabili, incluso, ove richiesto il possesso dell'accREDITamento SINCERT (o equivalente).

Al momento attuale, rientrano in tale ambito, le attività di ispezione finalizzate alla validazione dei progetti (ad esempio, ai sensi del D.L. n° 163 del 12.04.06, G.U. del 2.05.06 e altre legislazioni applicabili).

## A) PARTE PRIMA (generale)

### A.1 Scopo e campo di applicazione

**A.1.1** Il campo di applicazione del presente documento è quello delle ispezioni svolte nell'ambito delle costruzioni come di seguito meglio definite e intese come valutazione di conformità a leggi, regolamenti, normative o regole tecniche o, più in generale, documenti contrattuali stabiliti dal committente.

A fini di inquadramento e razionalizzazione, si individuano tre famiglie fondamentali di "oggetti" delle attività ispettive sottoposte ad accreditamento (nel seguito definite Settori di Accreditemento) che, pur nella loro inevitabile genericità, corrispondono a categorie distinte in termini di macrocompetenze richieste per le attività ispettive e precisamente:

1. Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
2. Opere impiantistiche industriali;
3. Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni.

L'accREDITamento potrà riguardare uno o più dei Settori sopra indicati, in coerenza con la normativa vigente e in funzione delle competenze possedute dal richiedente.

Per ciascuno dei citati 3 settori di accREDITamento, si individuano quattro Tipologie Ispettive (di carattere orizzontale e trasversali ai settori suddetti) e precisamente:

- a) Ispezioni sulla progettazione delle opere (ad esempio, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui al D.L. n° 163 del 12.04.06, G.U. del 2.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili.  
Per la definizione di modalità armonizzate delle verifiche sulle progettazioni finalizzate alle validazioni dei progetti di cui sopra, è stato redatto un apposito documento interpretativo che costituisce parte integrante delle presenti prescrizioni (RT-10);
- b) Ispezioni sull' esecuzione delle opere;
- c) Ispezioni su prodotti e componenti per le costruzioni (applicabile alla sola categoria 3 "Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni");
- d) Ispezioni sui servizi quali, ad esempio, quelli di cui al D.L. 157/95, per quanto applicabili ai settori di accREDITamento in oggetto.

Tali attività ispettive possono riguardare aspetti sia tecnici, sia economici e finanziari.

Lo scopo di accREDITamento farà riferimento esclusivamente ai settori di accREDITamento ed alle tipologie ispettive su cui l'Organismo ha dato evidenza di operare al momento della verifica iniziale.

#### A.1.2 Riferimenti normativi per la concessione dell'accREDITamento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività di ispezione";
- ISO/IEC 17000 "Conformity assessment – Vocabulary and general principles";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Criteri generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- Guida EA/IAF/ILAC- A4 "Guidance on the application of ISO / IEC 17020";

- Regolamento Tecnico SINCERT RT-10 “Criteri generali per la valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni”;
- Regolamento Generale SINCERT RG-03 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di ispezione”.

### A.1.3 Riferimenti normativi per lo svolgimento dell'attività di ispezione

- UNI 10721: “Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni”;
- UNI 10722/1: “Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni – Criteri generali e terminologia”;
- UNI 10722/2: “Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto di nuove costruzioni – Definizioni del programma di intervento”;
- UNI 10722/3: “Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni – Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione dei controlli del progetto in un intervento edilizio”;
- Leggi e Norme tecniche di riferimento nazionali ed internazionali.

## A.2 Definizioni

**Ispezione:** *“Esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di “un giudizio professionale”, a requisiti di carattere generale”* (UNI CEI EN ISO/IEC 17020 punto 2.1).

**Committente di servizio ispettivo o di controllo tecnico:** *“Persona fisica o giuridica indicata con tale denominazione nel contratto di controllo tecnico, per volontà e per conto della quale l'attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente l'organismo ispettivo, specificando l'oggetto e l'obiettivo del servizio”* (UNI 10721 punto 3.17).

## A.3 Requisiti amministrativi

**A.3.1** Lo Statuto o altro documento equivalente dell'Organismo di Ispezione deve prevedere, espressamente, come oggetto, anche l'attività di ispezione nei settori di cui al § A.1.1.

L’Odl, al momento della verifica iniziale di SINCERT, deve dimostrare di operare da almeno un anno ed aver emesso almeno tre rapporti di ispezione, definiti come al successivo § A.13, nei settori di accreditamento e per le tipologie ispettive di cui al § A.1.1, di cui almeno un rapporto finale (vedi § A.13), per ciascun settore e tipologia ispettiva coperti da accreditamento.

**A.3.3** L’Organismo deve disporre di un documento contrattuale specifico (regolamento o documento equivalente) che descriva i diritti ed i doveri del Committente e quelli dell’Odl. Tale documento deve essere trasmesso al Committente prima dell’emissione dell’ordine per il servizio di ispezione. Quando il Committente (ad es. pubblico) richiama l’applicazione di un suo disciplinare, l’Odl deve verificarne la congruenza con le proprie procedure interne, eventualmente evidenziando al Committente stesso significativi scostamenti per l’attività ispettiva.

**A.3.4** L’Organismo deve disporre di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale estesa al danno all’opera, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, in osservanza a quanto stabilito da eventuali leggi e/o direttive comunitarie applicabili e/o da richieste specifiche del Committente.

La copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte dal personale, sia interno, sia esterno dell’Odl (Ispettori contrattati).

**A.3.6** L'Organismo deve dimostrare, tramite presentazione di apposita documentazione contabile (bilancio, con Note Integrative e Relazione sulla gestione o documenti equivalenti) di disporre delle – o di essere, comunque, in grado di reperire le – risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività ispettive, almeno per il successivo periodo di accreditamento.

Per Organismi di tipo A, le eventuali fonti di finanziamento non derivanti dall'esercizio della attività ispettiva devono essere evidenziate e non devono compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'Organismo. Ove non direttamente deducibile dai dati di bilancio, tale informazione deve essere fornita tramite apposita documentazione.

SINCERT si riserva la facoltà di esaminare i Verbali di Assemblea dei Soci dell'Odl (ove esistenti).

Gli Organismi di tipo A devono identificare, nella documentazione contabile di cui sopra, i proventi di ogni attività differente da quelle oggetto di accreditamento.

Si ricorda che la norma ISO/IEC 17020 richiede che la documentazione contabile sia revisionata e confermata da revisori indipendenti.

## **A.4 Indipendenza, imparzialità ed integrità**

**A.4.1** Quale regola generale, si premette che, nei documenti statuari dell'Organismo di ispezione non devono essere previste attività che comportino conflitti di interesse con le attività ispettive, ai sensi delle specifiche prescrizioni di cui al seguito.

Tali documenti devono altresì esplicitare l'impegno formale dell'Odl a non effettuare ispezioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività ispettiva come pure nel seguito specificato.

L'Odl deve operare con la massima integrità professionale. In particolare, nell'assunzione di incarichi l'Organismo deve analizzare attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di accreditamento, nonché verificare la propria rispondenza agli eventuali requisiti di pre-qualificazione richiesti.

### **A.4.2.1 Criteri relativi a Organismi di Ispezione “di parte terza” indipendenti: Organismi di tipo “A”**

L'Organismo di tipo A (Organismo di Ispezione che fornisce servizi di “parte terza”) può essere un Operatore della valutazione della conformità impegnato esclusivamente in attività ispettive o impegnato altresì in altre attività di valutazione della conformità. Eventuali attività accessorie non devono comunque compromettere l'imparzialità dell'Organismo.

L'Odl di Tipo A deve rispettare i criteri dell'Appendice A della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, nonché quelli contenuti nella clausola 4.2.1a della guida EA/IAF/ILAC–A4, nei termini specificati nel seguito.

Al fine di dare evidenza della propria terzietà, l'Odl di tipo A deve dimostrare di non essere collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazione, realizzazioni, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati o di oggetti simili a questi concorrenziali. A tal fine, l'Odl non deve:

- avere proprietari in comune con le parti di cui sopra, salvo il caso in cui suddetti proprietari non siano, in alcun modo, in condizione di influenzare il risultato dell'attività ispettiva svolta (vedi Nota 1 della guida sopra citata);
- avere amministratori (o figure equivalenti) nominati dalle parti di cui sopra, salvo il caso in cui il ruolo dei suddetti non abbia alcuna influenza sui risultati dell'attività ispettiva (vedi Nota 2 come sopra);

- riferire direttamente ad un'Alta Direzione coincidente con la Direzione di una delle parti di cui sopra;
- intrattenere, con suddette parti, rapporti contrattuali o accordi informali o qualsivoglia altra relazione in grado di influenzare gli esiti di una attività ispettiva.

Un Odl non può essere classificato di tipo A, ove un'altra parte della sua stessa organizzazione sia direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazione, realizzazioni, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati o di oggetti simili a questi concorrenziali, laddove suddetta altra parte non disponga di identità giuridica distinta da quella dell'Odl, fermi restando comunque i criteri di separazione di cui sopra.

L'Alta Direzione del soggetto giuridico di cui l'Odl fa parte deve definire e documentare un'adeguata politica societaria per assicurare il conseguimento e mantenimento dello stato di Odl di tipo A, ai sensi di quanto precede. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

- la dizione "oggetti simili agli oggetti ispezionati ed a questi concorrenziali" deve intendersi come riferita a macrofamiglie contraddistinte da caratteri di similarità, non tanto sul piano tecnico o tecnologico, quanto in relazione alla destinazione d'uso degli oggetti ispezionati ed alle problematiche economiche, commerciali ed industriali correlate (potenziale concorrenzialità);
- la dizione "proprietà in comune" è da intendersi con riferimento a vere e proprie situazioni di governo societario e non a situazioni di possesso di azioni nell'ambito di azionariato diffuso;
- la presenza di amministratori (o figure equivalenti) nominati dalle parti "interessate" (ad es. società di ingegneria, ecc..) è accettabile ove il ruolo di detti Amministratori sia esclusivamente di carattere economico e finanziario, mentre è da escludersi laddove i medesimi svolgano anche funzioni di direzione, coordinamento e/o operative nell'ambito dell'attività ispettiva.

In generale, le situazioni di potenziale dipendenza dalle parti "interessate" di cui alla clausola 4.2.1 della guida EA IAF/ILAC-A4, che possono compromettere l'imparzialità dell'Odl, vanno analizzate e prevenute, con particolare riferimento alla struttura operativa dell'Odl (legale rappresentante, direzione, responsabile tecnico, coordinatore di servizio, personale ispettivo dipendente).

Nei casi di Odl di tipo A, l'accreditamento viene direttamente concesso al soggetto giuridico coincidente con l'Organismo stesso.

#### **A.4.2.2 Criteri relativi ad altri Organismi di ispezione: Organismi di tipo "B"**

Per Organismi di tipo "B" si intendono apposite unità/divisioni – interne ad organizzazioni (soggetti giuridici pubblici o privati) svolgenti qualsivoglia attività manifatturiera e di servizio, progettuale e realizzativa – che eseguono ispezioni sulle attività svolte dall'organizzazione di appartenenza (o da organizzazioni ad essa societariamente collegate).

Rientrano, ad esempio in tale ambito, le unità tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, e, in particolare, le unità tecniche di Stazioni Appaltanti (Committenti).

L'unità costituente l'Organismo di tipo "B" deve avere le seguenti caratteristiche :

- deve rispettare i requisiti dell'Appendice B della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed i criteri della clausola 4.2.2.a della guida EA IAF/ILAC- A4;
- deve essere dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata, esclusivamente, alle attività ispettive, separata ed identificabile all'interno dell'organizzazione madre; tale struttura deve possedere una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, responsabile tecnico di cui al seguito, coordinatori del servizio ispettivo, supporti di segreteria, ecc..) adeguata al volume ed alla complessità delle attività svolte.

Il responsabile tecnico di tale unità (Responsabile Tecnico dell'Odl ai sensi della norma) non deve dipendere gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio ispettivo, quali attività di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati.

Inoltre, il personale dell'unità non può svolgere attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di ispezione; esso non deve, pertanto, occuparsi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati dall'unità medesima.

Possono essere utilizzati in qualità di ispettori, purché competenti, tecnici appartenenti ad altre unità dell'organizzazione madre impegnate anche nelle attività di progettazione, costruzione, installazione, ecc., di cui sopra.

Suddetti ispettori, tuttavia, non possono svolgere attività ispettiva su oggetti nei quali siano stati o siano comunque coinvolti in termini di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ecc..

L'Odl deve fornire i servizi di ispezione soltanto all'organizzazione di appartenenza (organizzazione "madre").

L'Alta Direzione dell'organizzazione (soggetto giuridico) di cui l'Odl come sopra definito fa parte, deve definire e documentare un'adeguata politica societaria e assicurarne l'efficace attuazione, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e criteri sopra esposti.

Nei casi di Odl di tipo B, l'accreditamento viene rilasciato al soggetto giuridico / organizzazione madre, con la specificazione della denominazione dell'unità interna che svolge il ruolo di Odl.

#### **A.4.2.3 Criteri relativi ad altri Organismi di ispezione: Organismi di tipo "C"**

Per tale tipologia di Organismi di Ispezione, si rimanda a quanto prescritto al § 2.2.2.3 del Regolamento SINCERT per l'accreditamento degli Organismi di ispezione (RG-03).

### **A.5 Riservatezza**

L'Odl deve garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei diritti di proprietà del Committente, sia da parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali sub-fornitori e/o del personale ispettivo esterno.

### **A.6 Aspetti organizzativi e gestionali**

**A.6.1** L'Odl deve predisporre e tenere aggiornato un organigramma dei soci e dei dipendenti e collaboratori direttamente impiegati nello svolgimento delle attività organizzative e tecniche connesse con il servizio ispettivo.

L'Odl deve disporre almeno di un Responsabile Tecnico, ingegnere o architetto, in possesso delle qualifiche richieste contrattualmente. Esso deve inoltre:

- avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella progettazione o in alternativa nel controllo tecnico o in alternativa nella realizzazione dei prodotti di cui alle voci 1, 2 e 3 del punto A.1.1 (Settori), che rientrano nello scopo di accreditamento. Ai fini dell'ottemperanza a questo requisito, le esperienze nei diversi settori sono cumulabili (l'esperienza decennale può, cioè, risultare composta da una sommatoria di esperienze di durata inferiore nei settori in oggetto, fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo);
- possedere accertata esperienza almeno quinquennale nella specifica attività di controllo tecnico o ispezione nel Settore e/o Settori di accreditamento.



Sono altresì richieste: conoscenze di economia, amministrazione e legislazione del lavoro, e sufficiente conoscenza di campi disciplinari correlati a e interagenti con l'attività principale dell'Organismo.

Il Responsabile Tecnico deve operare esclusivamente per l'Organismo di Ispezione ed essere un dipendente effettivo dello stesso, ovvero disporre di un contratto in esclusiva.

Il Responsabile Tecnico non deve essere, in alcun modo, coinvolto – in termini tecnici, amministrativi o finanziari – in attività connesse con la progettazione, produzione, commercializzazione, ecc., degli oggetti ispezionati e, per Odl di tipo A, anche di oggetti simili a questi concorrenziali.

Per Organismi di tipo B, come già detto, il Responsabile Tecnico non deve dipendere gerarchicamente dal responsabile delle attività di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati.

**A.6.4** L'Odl deve esercitare un'efficace supervisione delle attività effettuate dal personale ispettivo, attraverso il riesame dei rapporti di ispezione in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure dell'Odl .

L'Odl deve, altresì, predisporre ed attuare un programma di supervisione delle attività degli ispettori in campo, che comprenda il monitoraggio di una frazione significativa del corpo ispettivo su base annuale, e, comunque, se ragionevolmente praticabile, dell'intero corpo ispettivo nell'arco del periodo di validità dell'accreditamento (4 anni).

**A.6.5** L'Odl deve nominare dei sostituti in grado di svolgere le funzioni del Responsabile Tecnico in assenza di quest'ultimo. Nei casi in cui anche il sostituto non sia disponibile, l'Odl deve cessare l'emissione di rapporti di ispezione sotto accreditamento. I sostituti devono avere pari caratteristiche in termini di istruzione, qualificazione, competenza ed esperienza di quelle richieste al Responsabile Tecnico; essi possono, tuttavia, non essere dipendenti effettivi dell'Odl.

## **A.7 Sistema di gestione**

**A.7.1** La direzione dell'Odl deve definire e documentare la politica, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualità del servizio erogato, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di ispezione.

Il Manuale di gestione deve contenere le informazioni minime richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020), nonché una tabella di correlazione tra le varie parti (sezioni, capitoli) del Manuale e i requisiti della norma (ove richiesto).

Ove applicabile e opportuno, il Manuale e le procedure devono identificare le parti interessate dall'ultima modifica. I documenti superati conservati a cura dell'Organismo devono essere identificati come tali.

**A.7.2** Il sistema di gestione dell'Odl deve coprire almeno i seguenti aspetti:

- pianificazione e modalità operative di esecuzione dell'ispezione (analisi di fattibilità, pianificazione delle risorse, analisi della documentazione applicabile, ecc.);
- modalità di raccolta dei risultati delle verifiche e di stesura e approvazione dei rapporti di ispezione;
- ruoli e responsabilità delle diverse figure coinvolte nell'ispezione;
- descrizione delle competenze degli ispettori e tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego, al fine di dare evidenza della totale ricopertura dello scopo di accreditamento in termini di competenze ispettive.

**A.7.6** L'Odl deve assicurare che venga correttamente distribuita tutta la documentazione (di sistema e tecnica) necessaria al personale, sia interno, sia esterno. L'avvenuta distribuzione e la relativa completezza devono essere documentate.

Il sistema di controllo della documentazione deve garantire la rintracciabilità di tutti i dati /documenti relativi alle ispezioni effettuate, almeno fino al termine ultimo della garanzia richiesta dal Committente o stabilito per legge e/o dalle norme che regolamentano gli oggetti dell'ispezione.

**A.7.7** L'Odl deve attuare un programma di verifiche ispettive interne pianificate e documentate, che comprenda il monitoraggio dei processi ispettivi, anche attraverso verifiche in accompagnamento in sito, in particolare per le seguenti tipologie ispettive :

- Ispezioni sull' esecuzione delle opere e dei progetti;
- Ispezioni su prodotti e componenti per le costruzioni;
- Ispezioni sui servizi di cui al D.L. 157/95, applicabili al settore delle costruzioni (categorie 1, 12 e 14 dell'allegato 1).

Il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza della norma ISO/IEC 17020 e relativa Guida EA/IAF/ILAC – A4.

## **A.8 Personale**

**A.8.1** L'Organismo di ispezione deve identificare le autorità, responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo coinvolto nelle attività di ispettive e processi correlati (dipendente o collaboratore), nonché degli eventuali esperti.

Tali elementi devono essere chiaramente descritti in opportuni documenti ("profili professionali"). L'Odl è tenuto ad assicurare la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti.

Si ricorda che i requisiti costitutivi della competenza del personale – alla base della definizione dei relativi profili o mansionari – comprendono:

- il grado di istruzione scolastica;
- le conoscenze applicative derivanti dalla formazione e addestramento nella mansione e dall'esperienza lavorativa in genere;
- le doti intellettive ed umane;
- l'etica comportamentale (onestà professionale, indipendenza ed imparzialità).

L'Odl deve avere personale permanente (dipendente "full/part time"; con contratto "a progetto, per commessa o di consulenza") dotato delle competenze specialistiche richieste per lo svolgimento delle mansioni.

L'Odl deve assicurare che tutto il personale (permanente e non) operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.

**A.8.2.1** La qualifica del Gruppo di Ispezione (personale dipendente dell'Odl o collaboratori esterni) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;

- conoscenza delle problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica e finanziaria dei processi di progettazione e realizzazione delle opere, impianti, prodotti, ecc., oggetti del controllo. Tali conoscenze si intendono mirate alla prevenzione di rischi tecnici economici e finanziari indotti da errori di interfaccia e/o progettazione e/o costruzione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di varianti della progettazione a base di appalto.

In tutti i casi di affidamento di incarico a soggetto esterno, l'incarico deve essere espletato da professionisti di provata competenza. Essi si intendono personalmente responsabili e devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta al Committente (mediante appositi curricula), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà altresì essere indicata, sempre nell'offerta, la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, di norma il Coordinatore del singolo servizio di ispezione.

Il Coordinatore del singolo servizio di ispezione (figura che può coincidere o meno con il Responsabile Tecnico di cui al punto A.6.1) deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere un laureato in ingegneria civile o industriale, o in architettura, con almeno 5 anni di accertata esperienza lavorativa specifica nei settori di cui al punto A.1.1 coperti da accreditamento.  
Oppure, se in possesso di diploma universitario o di Scuola Media Superiore, con la seguente accertata esperienza lavorativa specifica nei settori di cui sopra: almeno 7 anni per i diplomati ingegneri o architetti e 10 anni per i diplomati;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale presso l'Odl in affiancamento a responsabili esperti nelle attività di ispezione comprese nello scopo di accreditamento;
- possedere capacità di gestione del piano di ispezione/controllo.

**A.8.2.2** I singoli Ispettori e Esperti Tecnici di settore devono essere in possesso di laurea o diploma di laurea breve o diploma di scuola media superiore. Essi devono essere qualificati dall'Odl in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie (discipline o tecnologie) – afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione – la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno 3 anni di accertata esperienza lavorativa specifica in tali materie.

**A.8.2.3** Tutti gli addetti alle ispezioni sono tenuti ad adottare un comportamento ispirato a correttezza ed etica professionale.

In particolare, per Odl di tipo A, gli Ispettori (dipendenti dell'Odl o collaboratori esterni) non possono intrattenere o aver intrattenuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con Soggetti coinvolti nel processo di progettazione, direzione lavori, collaudi, esecuzione delle opere, realizzazione e commercializzazione dei prodotti e componenti, fornitura dei servizi, oggetto dell'ispezione e controllo.

Gli Ispettori devono altresì impegnarsi, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizi con i medesimi Soggetti per i successivi due anni.

Tali prescrizioni non si applicano agli Organismi di tipo B per i quali rimane comunque l'obbligo di non aver conflitto di interesse con le attività di progettazione, esecuzione, ecc. inerenti il medesimo appalto/intervento/processo così come previsto dalle specifiche normative in materia.

L'Odl deve accertare periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti.

L'unico e solo responsabile, nei confronti di SINCERT, del rispetto di tali requisiti, è l'Odl.

**A.8.4** L'Odl deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti ai requisiti delle ispezioni da svolgere.

## A.9 Strutture e attrezzature dell'organismo di ispezione

**A.9.1** L'Organismo di Ispezione, che utilizzi attrezzature, apparecchiature e dispositivi di prova e misura per i servizi di ispezione, deve dimostrare e garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica in genere), anche qualora dette apparecchiature non siano di sua proprietà.

L'Organismo di Ispezione che utilizzi software per le attività operative di ispezione (programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati, ecc..), deve utilizzare SW riconosciuti come adatti all'uso previsto e deve provvedere alla relativa verifica, allo scopo di confermarne l'adeguatezza agli usi specifici.

## A.10 Metodi e procedure di ispezione

**A.10.1** L'Organismo di Ispezione deve disporre di una o più procedure/istruzioni documentate descriventi la completa attività di ispezione riferita al settore di accreditamento ed alla tipologia ispettiva su cui è chiamato ad operare (vedi punto A.1.1).

**A.10.2** Sono richiesti Piani di ispezione/controllo quando l'ispezione riguarda attività che si prolungano nel tempo e che richiedono il coordinamento di più specialisti, come nel caso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle ispezioni per le verifiche di progetto o sulla esecuzione delle opere.

Il Piano di ispezione/controllo specifico, direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento, deve coprire come minimo i seguenti aspetti:

- descrizione dell'oggetto dell'ispezione e riferimenti commerciali (committente, ordine, tempi di consegna, ecc..);
- dati di base, requisiti da soddisfare, obiettivi da perseguire, così come stabiliti da specifiche leggi e/o contrattualmente previsti ;
- eventuali criticità individuate in sede di affidamento dell'incarico;
- competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;
- composizione del gruppo di verifica con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno dei componenti il gruppo;
- impegni di tempo previsti per ciascun componente del gruppo di verifica;
- prove e controlli da effettuare;
- elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche;
- elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di verifica;
- procedura di campionamento utilizzata, di dimostrata validità statistica ai fini delle ispezioni effettuate.

L'Odl deve operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es. modulistica o guide tecniche sviluppate all'interno dell'Odl) messe a punto per lo specifico oggetto di ispezione.

**A.10.3** Quando l'Odl faccia ricorso a metodi o procedure di ispezione non normalizzati (ovvero non contenuti in norme regionali, nazionali o estere, in disciplinari e testi scientifici riconosciuti), tali metodi e procedure devono essere appropriati e completamente documentati.

**A.10.4** Si raccomanda agli Odl di predisporre e mantenere opportune banche dati relativamente a dati statistici significativi ed altri elementi utili per il miglior svolgimento delle attività ispettive e la gestione dei rapporti con la committenza ed altri soggetti interessati.

**A.10.5** L'Odl deve identificare chiaramente, a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi dell'ispezione e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità (es. : documento preliminare di avvio alla

progettazione, contratto con i progettisti, ecc.). In assenza di particolari richieste del committente il servizio ispettivo, o di parti terze interessate, tali specifiche dovranno essere individuate dall'Odl e fatte accettare al committente. Nel caso in cui il committente del servizio ispettivo non coincida con il committente dell'opera, l'Odl dovrà assicurarsi che il piano dei controlli copra adeguatamente le esigenze del committente dell'opera e/o di altre parti eventualmente interessate dal contratto (es. assicurazioni, collettività, utenti finali ecc..).

**A.10.7** Eventuali software impiegati per verifiche di calcoli devono essere valutati e riconosciuti come adatti all'uso previsto.

**A.10.8** Le condizioni di sicurezza, relative all'oggetto dell'ispezione ove applicabile, devono essere conformi alla normativa di sicurezza in vigore con particolare attenzione all'attività di cantiere.

## **A.11 Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a ispezione**

**A.11.1** Per attività ispettive basate, in parte o interamente, sull'esame di documenti (disegni, relazioni di calcolo, ecc.), detti elaborati, facenti parte dello o costituenti essi stessi l'oggetto di ispezione (es. verifiche di progetti a fini di validazioni), devono essere identificati, gestiti e conservati come prescritto dal punto 11 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

## **A.12 RegISTRAZIONI**

**A.12.3** Le registrazioni relative alle attività di ispezione svolte dall'Odl, devono essere conservate in condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dall'Odl stesso – eventualmente concordato con la committenza – che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente, stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti dell'ispezione.

## **A.13 Rapporti di ispezione e certificati di ispezione**

Le attività ispettive regolate dal presente documento possono richiedere l'emissione di differenti tipologie di Rapporti di Ispezione:

- a) Le attività di "servizio ispettivo di verifica e controllo", di cui alla Norma UNI 10721 punto 3.15, richiedono l'emissione di un "Rapporto finale" articolato e conforme anche ai requisiti descritti al punto 4.3 della Norma di cui sopra;
- b) Attività ispettive puntuali sono registrate con l'emissione di un Rapporto di ispezione.

I Rapporti finali e i Rapporti di ispezione di cui sopra devono essere comunque conformi a quanto riportato nell'Appendice 3 della Guida EA IAF/ILAC-A4.

Al Responsabile Tecnico l'Odl delega il compito di approvare e controfirmare i certificati e/o rapporti finali di ispezione, inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'approvazione e la firma degli elaborati soprarichiamati comportano la corresponsabilità del Responsabile Tecnico e dell'Odl nei confronti del Committente. I rapporti intermedi possono essere firmati dal Coordinatore del Servizio di ispezione, a seguito di esplicita delega del Responsabile Tecnico, che preveda la verifica delle competenze necessarie per l'espletamento di tale attività.

Tutti i rapporti (sia intermedi che finali) devono riportare l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di ispezione (ivi inclusi il Coordinatore ed il Responsabile Tecnico), nonché la loro firma (anche elettronica).

## **A.14 Subfornitori**

**A.14.2** Ove applicabile, l'Odl dovrà utilizzare laboratori accreditati, per le specifiche prove e controlli richiesti, in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Nel caso di ricorso a laboratori non accreditati, per documentate esigenze, l'Odl deve provvedere alla loro qualificazione. A tal fine dovrà essere utilizzata la lista di controllo SINAL (o di altro Ente di Accreditamento Europeo firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento).

Le registrazioni delle attività di qualificazione dei laboratori devono essere conservate. L'Odl deve richiedere e verificare che i suoi sub-fornitori non si trovino in condizione di conflitto di interesse rispetto alle attività ispettive a cui contribuiscono e che offrano le necessarie garanzie di riservatezza.

L'Odl deve sistematicamente informare il Cliente della propria intenzione di assegnare ad un sub-fornitore parte dell'ispezione, e richiedere ed ottenere l'accettazione da parte del Cliente. Quanto sopra si estende anche al personale esterno (ispettori, esperti), incaricato di svolgere parte delle attività ispettive.

## **A.15 Reclami e ricorsi**

**A. 15.2** L'Odl deve possedere procedure documentate per gestire i reclami dei clienti o di altre parti interessate.

L'Odl deve altresì possedere procedure documentate per la trattazione dei ricorsi presentati nei confronti dei risultati delle attività ispettive, ove queste siano eseguite su mandato di un'autorità nazionale o svolte nell'ambito cogente (es. tipologia ispettiva 1 – verifica progettazione), ovvero operi in veste di Organismo Notificato.

## **B) PARTE SECONDA (prescrizioni particolari applicabili al solo ambito cogente)**

Valgono tutte le prescrizioni di cui alla precedente Parte A, con le seguenti integrazioni, limitazioni, specificazioni.

### **B.3 Requisiti amministrativi**

Per le domande di accreditamento relative ad attività di ispezione ricadenti negli ambiti cogenti, per cui l'accreditamento è richiesto per legge, viene concesso un accreditamento a validità temporale limitata, anche se le condizioni di cui al § A.3.1 della Parte Prima del presente documento (periodo di attività e numero di rapporti di ispezione emessi), non sono integralmente soddisfatte, ferma restando l'ottemperanza a tutti gli altri requisiti delle norme e dei documenti in riferimento, nonché del presente Regolamento. Le modalità per il successivo perfezionamento, o meno, di tali accreditamenti saranno stabilite da SINCERT, di concerto con l'Organismo, in funzione della natura delle attività ispettive svolte e di altri parametri rilevanti.

**B.3.4** L'Organismo deve disporre di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con un massimale minimo per sinistro, pari ad almeno 1,5 milioni di euro. È fatta salva l'osservanza di quanto richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie.

### **B.4 Indipendenza, imparzialità ed integrità**

Limitatamente alla tipologia ispettiva "ispezione sulla progettazione delle opere pubbliche", l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con la Direzione dei Lavori, con il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e con il collaudo, attività rientranti nei servizi di architettura e di ingegneria.

#### **B.4.2.2 Criteri relativi ad altri Organismi di ispezione: Organismi di tipo "B"**

Gli Organismi di Ispezione di tipo B – operanti ai sensi dell'art. 161 del D.L. N° 163 del 12.04.06, G.U. del 2.05.06 – possono fornire attività ispettive anche ad altre Organizzazioni che, per legge (art.33 D.L. n° 163 del 12.04.06, G.U. del 2.05.06), possono avvalersi dell'Organizzazione di appartenenza dell'Odl di tipo B.

### **B.6 Aspetti organizzativi e gestionali (requisito non applicabile per gli Odl di tipo "B")**

L'Odl deve disporre almeno di un Responsabile Tecnico, ingegnere o architetto, dotato di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22.10.2004 n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 03.11.1999 n. 509; il Responsabile tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene.

## **B.8 Personale (requisito non applicabile per gli Odl di tipo “B”)**

**B.8.2.1** Il Coordinatore del singolo servizio di ispezione (figura che può coincidere o meno con il Responsabile Tecnico di cui al punto B6) deve rispondere, oltre a quanto descritto nella parte prima del presente documento, ai seguenti requisiti:

- essere un laureato in ingegneria civile o industriale, o in architettura, dotato di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22.10.2004 n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 03.11.1999 n. 509, abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno 5 anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di laurea triennale o diploma universitario deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno 7 anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno 7 anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di diploma di scuola media superiore deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno 10 anni di accertata esperienza lavorativa nel settore.

**B.8.2.2** I singoli Ispettori e Esperti Tecnici di settore devono essere in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22.10.2004 n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 03.11.1999 n. 509, o di laurea triennale o diploma universitario o di diploma di scuola media superiore. Essi devono essere qualificati dall'Odl in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie (discipline o tecnologie) – afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione – la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno 3 anni di accertata esperienza lavorativa specifica in tali materie. Si richiede inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno 3 anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea di appartenenza.

## **B.13 Rapporti di ispezione e certificati di ispezione**

I rapporti intermedi possono essere firmati dal Coordinatore del Servizio di ispezione, qualora provvisto di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale.

## **B.14 Subfornitori**

**B.14.2** Fermo restando quanto previsto dal § B.8.2.2, gli Odl non possono avvalersi, relativamente all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni, del subappalto ai sensi dell'articolo 17, comma 14 – quinquies, della legge n° 109/94.